



Regione Lombardia

DECRETO N. 7211

Del 22/05/2025

Identificativo Atto n. 61

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

Oggetto

DM 77412 DEL 19.02.2025 "INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE AZIENDE SUINICOLE ITALIANE, CHE HANNO SUBÌTO DANNI INDIRETTI A SEGUITO DELLE MISURE SANITARIE DI CONTENIMENTO DEI FOCOLAI DI PESTE SUINA AFRICANA (PSA) NEL PERIODO 1° DICEMBRE 2023 – 31 OTTOBRE 2024. AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELL'ANTICIPO A SEGUITO DI CONCLUSIONE POSITIVA DELL'ISTRUTTORIA SULLA DOMANDA DI INDENNIZZO (PRIMO PROVVEDIMENTO)

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO TECNICO E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEASR E FEAGA

VISTI

- l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 220;
- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili – “normativa in materia di sanità animale”, come integrato dal Regolamento di esecuzione 2018/1882/UE della Commissione, in particolare l'articolo 9 in cui la Peste Suina Africana è categorizzata come una malattia di categoria A e che quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione;
- il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019 “che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate”;
- il Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021 “che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014”;
- la Decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la Peste suina africana in Italia;
- il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26;
- il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, inerente il “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” e, in particolare, l'articolo 6 “Aiuti nei settori agricoltura e pesca” e l'articolo 9 “registrazione degli aiuti individuali”;



Regione Lombardia

- il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante “Riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154”, come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116;

CONSIDERATO il Decreto-Legge 9 agosto 2024, n. 113, recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’8 ottobre 2024, n. 236, ed in particolare l’art. 16-bis, che al comma 1, al fine di sostenere gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali in conseguenza della diffusione della peste suina africana, ha introdotto nel limite massimo di 10 milioni di euro, per l’anno 2024, un contributo a titolo di sostegno in base all’entità del reale danno economico patito, riconoscendo a favore di AGEA un importo pari al 2 per cento dell’ammontare dei contributi erogati ai sensi del medesimo comma a titolo di rimborso per le spese di gestione;

CONSIDERATO altresì il comma 3 del medesimo art.16-bis, in base al quale “Agli oneri derivanti dal comma 1, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall’attuazione degli interventi di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e, quanto a 5 milioni di euro, mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall’attuazione degli interventi di cui all’articolo 223, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella disponibilità dell’AGEA. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189”.

VISTI

- l’Ordinanza del Ministro della salute, d’intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 recante “Misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2022, n. 10;



Regione Lombardia

- il dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute DGSAF prot. n. 1195, del 18 gennaio 2022, recante “Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana”;
- l’Ordinanza del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana dell’11 luglio 2023 “Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana”;
- il DM 77412 del 19.02.2025 recante “Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA) nel periodo 1° dicembre 2023 – 31 ottobre 2024”, di cui il MASAF fornirà i codici aiuto con successiva comunicazione per i sostegni richiesti ai sensi del art. 26, par. 10 lettera b del Reg. 2472/2022;
- La circolare AGEA coordinamento n. 15593 del 25.02.2025 “Modalità di attuazione del dm n. 77412 del 19 febbraio 2025. Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di peste suina africana (PSA) nel periodo 1° dicembre 2023 – 31 ottobre 2024”;

PRESO ATTO che il citato DM n. 77412 del 19.02.2025:

- dispone un intervento a sostegno delle aziende italiane, attive nella produzione primaria della filiera suinicola, situate sia all’interno che all’esterno delle zone di restrizione sanitaria, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA) nel periodo 1° dicembre 2023 – 31 ottobre 2024;
- stanza euro di euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00), ai sensi dell’art. 16-bis del Decreto-Legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.
- individua i beneficiari nelle PMI e Microimprese del settore della produzione agricola primaria ai sensi dell’art 26, par. 10, lettera b del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (codice aiuto da trasmettere a cura del MASAF), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Il sostegno è limitato al 100 % dei costi ammissibili.
- stabilisce che i soggetti che intendono usufruire del sostegno presentano apposita domanda all’Organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente in base alla sede legale dell’impresa entro il termine indicato da AGEA coordinamento, che definisce i criteri uniformi per la presentazione delle domande stesse;

PRESO ATTO che la circolare AGEA n. prot. n. 15593 del 25.02.2025:



Regione Lombardia

- ha individuato le modalità di attuazione del Decreto Ministeriale in questione con particolare riferimento alle modalità di presentazione delle domande, alla documentazione da accludere alle domande per le singole misure oggetto di aiuto, delle modalità del sostegno e delle comunicazioni da effettuare ad AGEA anche al fine di evitare doppi indennizzi;
- ha fissato nel 28 marzo 2025 il termine per la presentazione delle domande all'Organismo pagatore competente territorialmente in base alla sede legale dell'impresa;
- ha stabilito che, per le domande per le quali l'Organismo pagatore ha concluso l'istruttoria, ad esclusione delle verifiche disposte dalla Circolare in materia di eventuali doppi indennizzi e rispetto del massimale finanziario, è possibile procedere al pagamento dell'anticipo pari al 30% dell'importo totale ammissibile all'aiuto;

VISTO il decreto n. 2993 del 06.03.2025 con il quale sono stati aperti i termini e approvate le disposizioni per la presentazione in Lombardia delle domande di aiuto relative all'intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA) nel periodo 1° dicembre 2023 – 31 ottobre 2024, istituito con il DM 77412 del 19.02.2025;

PRESO ATTO che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande risultavano essere state validate nel sistema informativo Sis.Co n. 156 domande di sostegno;

VISTA la circolare dipartimentale MASAF n. 82412 del 21.02.2025 che fornisce chiarimenti in merito all'applicazione del DM MASAF n. 77412/2025 a seguito dei quesiti sottoposti da AGEA Coordinamento a seguito di una riunione tecnica di coordinamento, tenutasi in videoconferenza in data 13.02.2025 e alla quale hanno partecipato gli Organismi pagatori e il MASAF;

VISTA la mail di AGEA Coordinamento – Ufficio Rapporti Finanziari, con la quale vengono trasmesse agli Organismi Pagatori le risposte del MASAF ai quesiti formulati in esito ad una riunione tecnica di coordinamento, tenutasi in videoconferenza in data 23.04.2025;

VISTA la circolare AGEA Coordinamento n. 35313 del 30.04.2025, che, in ragione dell'eccedenza degli importi richiesti nelle domande di aiuto presentate alla scadenza del termine rispetto al massimale finanziario messo a disposizione con il DM MASAF n. 77412/2025, riduce al 20% dell'importo totale ammissibile all'aiuto l'anticipo erogabile a conclusione dell'istruttoria;



Regione Lombardia

PRESO ATTO che l'Organismo Delegato AFCP di Pavia e Lodi ha concluso e validato in SisCo, ad esclusione delle verifiche disposte dalla Circolare in materia di eventuali doppi indennizzi e rispetto del massimale finanziario di cui al punto 4 della Circolare AGEA n. 15593 del 25 febbraio 2025, l'istruttoria della domanda di indennizzo dell'Azienda Agricola San Francesco di Papetti Giuseppe (CUAA PPTGPP67C28C536H), per la quale è stata preventivamente espletata la verifica del calcolo della dimensione d'impresa, a seguito della quale risulta qualificata come PMI;

PRESO ATTO che l'importo ammissibile all'aiuto a seguito dell'istruttoria risulta pari a € 2.873.692,80 e che, pertanto, risulta concedibile, ai sensi delle disposizioni di AGEA Coordinamento, un anticipo del 20% dello stesso pari a € 574.738,56;

DATO ATTO che a seguito dell'effettuazione delle verifiche disposte dalla Circolare in materia di eventuali doppi indennizzi e rispetto del massimale finanziario di cui al punto 4 della Circolare AGEA n. 15593 del 25 febbraio 2025 potrà rendersi necessario il recupero parziale o totale dell'anticipo concesso a seguito di ricalcolo dell'importo ammissibile;

RITENUTO, pertanto di autorizzare il pagamento dell'anticipo del 20% dell'importo ammissibile all'indennizzo dell'Azienda Agricola San Francesco Di Papetti Giuseppe (CUAA PPTGPP67C28C536H);

PRESO ATTO che AGEA Coordinamento - Ufficio Rapporti Finanziari, con propria mail del 23.04.2025, ha comunicato che il MASAF ha acquisito il numero di identificazione dell'aiuto, di cui all'articolo 6, comma 2, del DM n. 77412 del 19 febbraio 2025 e che il codice SIAN CAR per il decreto citato è il numero 1017745 (il relativo codice SANI è 118696);

DATO ATTO che il dirigente pro tempore della Struttura Servizio Tecnico e Autorizzazione Pagamenti FEASR e FEAGA Paolo Tafuro ha provveduto a effettuare in ottemperanza all'art. 52 della legge 234/2012 e del DM 115/2017:

- le verifiche propedeutiche sul Registro Nazionale degli Aiuti di stato;
- la registrazione del beneficiario e del rispettivo sostegno che sono riportati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che la Struttura – Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA - U.O. Direzione Organismo Pagatore Regionale provvederà alla registrazione delle concessioni degli aiuti nel Registro Nazionale Aiuti;



Regione Lombardia

PRECISATO che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli art. 26 e 27 del D.l.gs. n. 33 del 14/03/2013 e che si provvederà ad assolvere il relativo obbligo di pubblicazione contestualmente all'approvazione del presente atto;

RICHIAMATI altresì:

- la d.g.r. n. 5291 del 2 luglio 2001 «Attivazione dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 – Norme per gli interventi in agricoltura»;
- il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»;
- le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- la Deliberazione della Giunta Regionale N° XII / 1113 Seduta del 12/04/2023 "Struttura, Compiti e Attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. (UE) n. 2022/127";
- il D.S.G. n. 7782 del 24.05.2023 con il quale vengono riassegnate le posizioni dirigenziali della Giunta di Regione Lombardia riferite all'assetto organizzativo attualmente vigente alle neocostituite Direzioni generali e centrali;
- il IX Provvedimento Organizzativo 2023, approvato con DGR n. XII/628 del 13/07/2023, che assegna a Paolo Tafuro l'incarico di dirigente della Struttura – Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA - U.O. Direzione Organismo Pagatore Regionale;

CONSIDERATO che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Servizio Tecnico ed Autorizzazione Pagamenti FEASR e FEAGA;

Recepito le premesse,

DECRETA

1. di concedere dell'Azienda Agricola San Francesco Di Papetti Giuseppe (CUAA PPTGPP67C28C536H) un contributo pari a € 574.738,56, corrispondente al 20% dell'indennizzo ammissibile a seguito dell'istruttoria conclusa secondo le disposizioni approvate ad esclusione delle verifiche disposte dalla Circolare in materia di eventuali doppi indennizzi e rispetto del massimale finanziario di cui al punto 4 della Circolare AGEA n. 15593 del 25 febbraio 2025;



Regione Lombardia

2. di dare atto che a seguito dell'effettuazione delle verifiche in materia di eventuali doppi indennizzi e rispetto del massimale finanziario di cui al punto 4 della Circolare AGEA n. 15593 del 25 febbraio 2025 potrà rendersi necessario il recupero parziale o totale dell'anticipo concesso a seguito di ricalcolo dell'importo ammissibile;
3. di dare atto che sono stati effettuati la registrazione del beneficiario e del rispettivo sostegno, che sono riportati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013";
5. di pubblicare il presente atto sul sito dell'Organismo Pagatore Regionale (indirizzo web: <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>).

Il Dirigente
PAOLO TAFURO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ALLEGATO 1

N.	N. Domanda	Ragione Sociale	SIAN-COR	Importo Indennizzo Concesso (Euro)	Importo Anticipo 20% (Euro)
1	202403114958	AZIENDA AGRICOLA SAN FRANCESCO DI PAPETTI GIUSEPPE	2286062	2.873.692,80 €	574.738,55 €